



Analisi • Consulenza • Contabilità • Paghe

Notizia Breve 024/2021

- Consulenti in studio

Bucci dott. Alberto
Delvai dott.ssa Barbara
Vanzo dott.ssa Valentina
Bosin rag. Loredana

- Personale di studio

Deflorian rag. Alma
Defrancesco rag. Katia
Grosso rag. Saveria
Vanzetta rag. Elisabetta
Bucci Tiberio
Cestari Claudia
Pederiva rag. Elisa
Vanzo rag. Marianna
Trettel rag. Tania

B.D.B. ELABORAZIONI - s.r.l.

Gestione del personale
Via Monte Mulat, 38
38037 Predazzo (Tn)

Predazzo 22 ottobre 2021

Oggetto: esenzione IVA per i corsi sportivi a rischio

La Corte di Giustizia Ue ha escluso l'agevolazione IVA per le lezioni impartite da una scuola di nuoto. La norma nazionale prevede, invece, l'esclusione da IVA per le prestazioni rese nei confronti degli associati, in conformità alle finalità istituzionali, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche (art. 4 comma 4 del DPR 633/72).

La prima bozza del Ddl. di bilancio 2021 prevedeva un adeguamento della norma nazionale a quella comunitaria ma è stata successivamente soppressa e la normativa non è ancora stata aggiornata.

Riportiamo di seguito l'articolo completo e sarà cura dello Studio tenervi informati su eventuali variazioni in merito.

Cordialmente

Studio Alb Srl

Incognita esenzione IVA per i corsi sportivi

La nozione di “insegnamento scolastico o universitario”, prevista dall’[art. 132](#), par. 1, lett. i) e j) della direttiva 2006/112/Ce non comprende l’insegnamento del nuoto impartito da una **scuola di nuoto**.

Lo ho sancito la Corte di Giustizia Ue ieri, nella sentenza relativa alla causa [C-373/19](#) (*Dubrovin*), con riflessi che possono estendersi anche a livello nazionale, in merito all’inclusione degli insegnamenti *sportivi* tra le prestazioni didattiche esenti da IVA a norma dell’[art. 10](#) n. 20) del DPR 633/72.

La Corte Ue, tra l’altro, afferma che, nonostante l’insegnamento del nuoto “presenti un’indubbia importanza e persegua un obiettivo di interesse pubblico”, costituisce comunque un **insegnamento specialistico** e impartito *ad hoc*, che “non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario”.

In analogia a quanto già stabilito per l’insegnamento della **guida automobilistica**, dunque, la Corte ritiene che non possa essere integrata la nozione di insegnamento scolastico ai fini dell’esenzione di cui all’art. 132, par. 1, lett. i) e j) della direttiva IVA.

A livello nazionale, l’[art. 10](#) comma 1 n. 20 del DPR 633/72, seppure modificato ai sensi dell’[art. 32](#) del DL 124/2019 (conv. L. [157/2019](#)), continua a prevedere il regime di esenzione IVA per le **prestazioni didattiche “di ogni genere”** rese da scuole o istituti riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS.

A seguito del recepimento di una precedente pronuncia della Corte di Giustizia (sentenza del 14 marzo 2019 causa [C-449/17](#)), sono state espunte dal richiamato art. 10 n. 20 (e, di conseguenza, non possono più fruire del regime di esenzione) le prestazioni d’insegnamento della guida automobilistica **non professionale**, trattandosi di insegnamento “specialistico”. È, il caso, tra l’altro, della patente di categoria B.

Invece, l’insegnamento per il conseguimento delle patenti che possono essere ricondotte alla **“formazione professionale”** (ad esempio, le patenti CE e D1) continua a fruire del regime di esenzione IVA.

I principi espressi nella giurisprudenza comunitaria potrebbero portare a ritenere che le prestazioni di insegnamento con finalità meramente sportiva o ricreativa debbano essere escluse dall’**esenzione IVA**, salvo che siano inserite nell’ambito dell’educazione all’infanzia o alla gioventù, dell’insegnamento scolastico o universitario o siano collegate alla formazione professionale.

Questo potrebbe richiedere, allo stato attuale, un possibile **adeguamento** del dettato normativo dell'[art. 10](#) n. 20) del DPR 633/72 il quale – diversamente dalla direttiva 2006/112/Ce – continua a prevedere l'esenzione per le prestazioni didattiche “di ogni genere” rese da istituti o scuole

riconosciuti, o da ONLUS (fatta salva la sola esclusione dell'insegnamento della guida automobilistica per finalità non professionali).

Parimenti, potrebbe dover essere aggiornata la prassi amministrativa che, per le prestazioni rese dalle **scuole di sci** o di **tennis** a fini non professionali, ha in passato (seppure anteriormente alla pronuncia della Corte di Giustizia Ue relativa alla causa C-449/17) espressamente riconosciuto il beneficio dell'esenzione IVA (R.M. nn. [361426/78](#), [362614/77](#), [551/93](#), [360751/78](#)).

È, quantunque, da osservare come le prestazioni di insegnamento *sportivo* possano essere astrattamente ricondotte alle prestazioni esenti di cui all'art. 132 lett. m) della direttiva 2006/112/Ce, comprendente “talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello **sport** o dell'**educazione fisica** fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica”.

Tuttavia, tale disposizione non è stata specificamente recepita nel nostro ordinamento. La norma nazionale prevede, invece, l'esclusione da IVA per le prestazioni rese nei confronti degli associati, in conformità alle finalità istituzionali, da parte delle **associazioni sportive** dilettantistiche ([art. 4](#) comma 4 del DPR 633/72).

Una modifica volta ad adeguare la norma nazionale a quella comunitaria era stata prospettata con la prima bozza del Ddl. di bilancio 2021, ma è stata successivamente soppressa nel *corso* dell'iter parlamentare di approvazione. Pertanto, il quadro normativo descritto è rimasto inalterato.

Si osserva, peraltro, che l'esenzione di cui all'art. 132 lett. m) della direttiva è subordinata alla condizione che le prestazioni in parola siano fornite “da **organismi senza fini di lucro** alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica”. Ai fini che qui interessano, perciò, anche laddove l'esenzione di cui all'art. 132 lett. m) fosse direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali (circostanza esclusa dalla Corte di Giustizia Ue con la sentenza 10 dicembre 2020, causa [C-488/18](#)) resterebbe da chiarire il trattamento da riservare ai *corsi sportivi* svolti da enti lucrativi.